

201.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	7561	(Articolo 9)	7531
Disegni di legge:		(Emendamenti)	7732
(Annunzio)	7560	(Articolo 10)	7535
(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	7560	(Emendamenti)	7536
Disegno di legge S. 1918 (Approvato dal Senato) n. 3468:		(Articolo 11)	7544
(Articolo 3)	7493	(Emendamenti ed articolo aggiuntivo)	7545
(Emendamenti)	7494	Interpellanze ed interrogazioni all'ordine del giorno	7479
(Articolo 4)	7499	Interrogazioni a risposta immediata	7485
(Emendamenti)	7500	Missioni vevoli nella seduta del 28 maggio 1997	7559
(Articolo 6)	7505	Proposte di legge:	
(Emendamenti)	7506	(Annunzio)	7559
(Articolo 7)	7511	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	7560
(Emendamenti ed articolo aggiuntivo)	7512	ERRATA CORRIGE	7561
(Articolo 8)	7522		
(Emendamenti)	7523		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

PAGINA BIANCA

A) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per la solidarietà sociale, per sapere — premesso che:

il decreto interministeriale dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'interno, attuativo della legge n. 287 del 1991, equipara agli esercizi pubblici i circoli ricreativi e gli oratori che somministrano anche bevande, attività comunque complementari e non a scopo di lucro, che dovrebbero godere di particolari agevolazioni tributarie;

tale provvedimento limita la libera iniziativa delle associazioni, poiché il ristoro nei circoli ricreativi e culturali e negli oratori parrocchiali riguarda i soli soci e costituisce un mezzo di autofinanziamento per le attività sociali;

si tratta di attività complementari e strumentali ai fini associativi, che consentono alle associazioni nazionali presenti sul territorio attraverso circoli, a cui spesso si accompagnano cinema, teatri, campi di calcio e campi scuola, anche forme di autofinanziamento per queste attività ricreative, ma anche per attività culturali di formazione e di turismo sociale: un circuito che fa parte del patrimonio culturale del paese;

secondo tale decreto, i requisiti per la somministrazione delle bevande devono essere posseduti dai presidenti e non dai gestori; ciò comporterà la chiusura di quasi tutti i circoli — presumibilmente l'ottanta per cento — in conseguenza dei risvolti burocratici e amministrativi della normativa —:

se sia stato informato e abbia partecipato alla stesura del provvedimento adottato dai colleghi di Governo;

quali concrete azioni intenda promuovere per ritirare il provvedimento adottato con tanta superficialità, in violazione delle norme costituzionali che tutelano il settore, in contraddizione con le promesse del Governo e con gli impegni parlamentari assunti nei confronti del volontariato e dell'impresa sociale, considerato che è stato posto in discussione il diritto associativo di milioni di persone e si è gettato nel caos un intero comparto, come il *non profit*, per il quale occorrono invece più vantaggiose condizioni di sviluppo.

(2-00483) «Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Marinacci, Carmelo Carrara, Grillo, Volontè, Pannetta».

(28 aprile 1997)

B) Interpellanza e interrogazioni:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

nella giornata di lunedì 19 maggio 1997, alle ore 21,30, nella sede provinciale di Varese del partito popolare italiano, il segretario provinciale, Luca Perfetti, è stato aggredito e percosso da due sconosciuti incappucciati;

gli stessi due aggressori hanno scritto su un muro della sede del partito popolare la frase « via da Roma »;

qualche giorno addietro, alla porta della sede del partito popolare di Varese era stato affisso un volantino minaccioso;

con queste stesse inquietanti modalità hanno avuto inizio, in tempi non lontani, stagioni di violenza terroristica —

quali iniziative siano in corso per identificare gli aggressori;

quali iniziative il Governo intenda assumere per prevenire il verificarsi di episodi di brutale violenza, quale quello denunciato;

in che modo il Governo intenda garantire l'effettivo libero dispiegarsi dell'attività politica nel nostro Paese.

(2-00508) « Mattarella, Bressa, Pistelli, Ciani, Casinelli, Frigato, Maggi, Molinari, Monaco, Piccolo, Repetto, Romano Carratelli, Ruggeri ».

(20 maggio 1997)

BIANCHI CLERICI, GIANCARLO GIORGETTI e MARONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il segretario provinciale di Varese del Partito popolare è stato recentemente aggredito all'interno della sede del partito;

la sede di Gallarate della Lega nord per l'indipendenza della Padania è stata oggetto di un gravissimo attentato incendiario, avvenuto tre settimane orsono, che ha causato notevoli danni allo stabile;

la sera del 25 aprile 1997, ultimo giorno di campagna elettorale per le elezioni amministrative, a Vergiate, il comizio del segretario federale della Lega nord per l'indipendenza della Padania è stato ripetutamente disturbato da gruppi di facinorosi, a fatica tenuti sotto controllo dalle forze dell'ordine presenti;

il candidato della Lega nord per l'indipendenza della Padania alle elezioni politiche per il collegio di Tradate, in

programma il prossimo 1° giugno 1997, ha subito, qualche giorno fa, un atto vandalico all'automobile:

che cosa intenda fare per garantire, nel territorio della provincia di Varese e altrove, il diritto alla libera espressione politica dei cittadini anche in occasione di manifestazioni pubbliche e, in particolare, del *referendum* per l'indipendenza delle regioni settentrionali previsto dalla lega nord per il 25 maggio 1997. (3-01114)

(21 maggio 1997)

BARTOLICH e MUSSI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

lunedì 19 maggio 1997 il segretario del Partito popolare di Varese, Luca Perfetti, dopo avere concluso una riunione, ha subito un'aggressione da parte di due uomini, penetrati nella sede del partito con il volto coperto da un passamontagna, i quali, dopo avere scritto sui muri con una bomboletta *spray* « via da Roma », lo hanno aggredito, ferendolo allo zigomo e alle labbra;

l'episodio, gravissimo, soprattutto se si considera che si è verificato qualche giorno dopo che, in una esplicita dichiarazione, Perfetti aveva espresso la sua contrarietà al *referendum* promosso per il mese di maggio dalla Lega nord, è l'ultimo di una serie di intimidazioni, prima telefoniche, poi a mezzo lettera, di cui Luca Perfetti è stato fatto oggetto;

sono stati inoltre imbrattati, la sera del 20 maggio 1997, i muri della locale sede del Partito democratico della sinistra, con scritte inneggianti a Bossi e alla « Padania »;

da tempo sono visibili scritte inneggianti alla secessione e contro i meridionali, nonché una miriade di adesivi recanti la scritta « Repubblica del Nord », apposte sui segnali stradali, soprattutto quelli indicanti le località, corretti in modo che il nome delle stesse località risulti nella sua forma dialettale, spesso

tollerate, se non addirittura guardate con compiacimento da qualche autorità locale —:

se sia a conoscenza della costituzione di organizzazioni o gruppi di matrice indipendentista, organizzati anche militarmente, che si siano formati ed operino nel Nord Italia al di fuori delle forze politiche riconosciute e note, o all'interno di alcune di esse in modo parallelo. (3-01116)

(22 maggio 1997)

C) Interrogazione:

CAVERI, BRUGGER, WIDMANN, ZELLER e DETOMAS. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

è stato annunciato il nuovo assetto territoriale dell'Enel a partire dal 1° gennaio 1997;

questo nuovo disegno prevede, in certi settori, un assetto macroregionale, che colpirà, specie nel settore della distribuzione, le strutture attualmente esistenti in Valle d'Aosta e in Trentino-Alto Adige e in altre regioni;

per quel che riguarda la Valle d'Aosta, è prevista la nascita di una direzione per la distribuzione su Torino con la soppressione del distretto attuale di Aosta, che però manterrebbe un proprio incaricato in sede locale, mentre per la produzione resterebbe la direzione di Chatillon, allargata agli impianti della Val d'Ossola —:

quale sia complessivamente il nuovo assetto territoriale per la Valle d'Aosta e le province di Trento e Bolzano;

quali ricadute nelle funzioni e nelle competenze si produrrà e se ci saranno rischi sotto il profilo occupazionale, compresi eventuali trasferimenti. (3-00583)

(20 dicembre 1996)

D) Interrogazioni:

CAPARINI, CHIAPPORI, STEFANI, FAUSTINELLI e BARRAL. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

con legge dell'8 agosto 1992, nell'attribuire all'Enel, a titolo di concessione, le attività che in precedenza le erano riservate per legge, si stabiliva la sua trasformazione in società per azioni, attribuendone la proprietà azionaria al Ministero del tesoro;

con legge n. 474 del 1994, si subordinava la privatizzazione dell'Enel all'istituzione dell'Autorità di regolazione del settore e, con legge 14 novembre 1995, n. 481, venivano istituite le Autorità per i servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni;

ai sensi del punto cinque dell'articolo 2 della suddetta legge n. 481 del 1995 le autorità dovrebbero operare in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione;

in data 11 marzo 1997, il professor Pippo Ranci, presidente dell'Autorità, ha inviato una lettera al gabinetto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con la quale richiede di avvalersi della collaborazione, per la formazione di gruppi di lavoro, di dirigenti ed altro personale del Ministero;

la lettera parla di «verifiche già intervenute in via informale e di notizie acquisite circa esperienze pregresse in materia di energia elettrica e gas», mentre nell'elenco vi sono persone quali la dottoressa Maria Antonietta D'Erme, comandata presso il Ministero, e la signora Stefania D'Aguanno, dipendente del Ministero, che non si sarebbero mai occupate né di energia elettrica né di gas; il tutto sarebbe facilmente verificabile dagli organismi del Comitato interministeriale prezzi, prima, e dell'osservatorio prezzi, poi;

nell'elenco vi sono anche l'ingegner Francesco Livirghi, dirigente Snam (che ha il monopolio della distribuzione del gas metano), che riveste ancora posizione di rilievo presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, presso il quale è stato comandato, e l'ingegner Claudio Di Macco, che è stato responsabile dell'ufficio tariffe, occupandosi quindi soprattutto di energia elettrica e gas per conto del Cip e dell'osservatorio prezzi;

l'Autorità avrebbe una sede di rappresentanza, acquistata dall'Ente nazionale cellulosa e carta, in Via dei Crociferi a Roma, di dimensioni tali da sembrare piuttosto l'effettiva sede operativa —:

se quanto esposto risponda al vero e, in tal caso, se il Ministro interrogato non ritenga che nella scelta del personale e della sede sia evidente l'intenzione di cancellare « autonomia ed indipendenza » dell'Autorità, affidando la sua gestione ai vecchi burocrati che hanno manovrato le tariffe negli anni passati o a persone comunque legate a doppio filo con il Ministero. (3-00984)

(11 aprile 1997)

CAPARINI e STEFANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se corrisponda a verità il fatto che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, mentre non rende operativa la sua sede di Milano, stia aprendo una sede operativa a Roma;

se ritengano, in caso tale notizia sia confermata, che tale sede di fatto contra-

sti con la legge istitutiva, che ha fissato la sede di tale organismo a Milano, ciò che conferma la volontà accentratrice del Governo;

se risponda a verità che, invece di organizzare l'attività con personale proprio, intenda operare con distacchi di burocrati ministeriali e di funzionari di organismi ed associazioni rappresentativi di quegli interessi che, a norma di legge, debbono formare oggetto della propria vigilanza;

se non ritengano che, in caso affermativo, tale *modus operandi*, di fatto, permetta ai controllati di controllare il proprio controllore;

se risponda a verità che l'organizzazione sia condizionata dal vecchio sistema di potere aggregatosi durante la prima Repubblica intorno alla direzione generale delle fonti di energia, da sempre sensibile agli interessi del grande capitale e della *lobby* del petrolio e del gas, al punto che proprio la divisione cui dovrebbe essere affidata la responsabilità di fissare le tariffe elettriche e del gas verrebbe affidata a funzionari e consulenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provenienti dalla direzione generale delle fonti di energia;

se non ritengano, in caso affermativo, che ciò contrasta con lo spirito e la norma della legge istitutiva dell'Autorità, vanifichi la battaglia dei consumatori per la trasparenza tariffaria e possa condizionare l'autorità giudiziaria nella ricerca delle responsabilità reali che hanno determinato le giuste denunce delle organizzazioni dei consumatori. (3-01019)

(17 aprile 1997)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

PAGINA BIANCA

POZZA TASCA. — *Al Ministro per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

secondo il rapporto adottato il 18 gennaio 1996 dal Parlamento europeo, per tratta di esseri umani si intende « l'atto illegale di chi, direttamente o indirettamente, favorisce l'entrata o il soggiorno di un cittadino proveniente da un Paese terzo ai fini del suo sfruttamento, utilizzando l'inganno o qualunque altra forma di costrizione, abusando di una situazione di vulnerabilità o di incertezza amministrativa »;

tale fenomeno in Italia ha assunto dimensioni tragiche: le stime nazionali presentate dal Parsec (Associazione ricerca ed intervento sociale, in collaborazione con l'università di Firenze) confermano una presenza che oscilla tra le diciannovemila e le ventiseimila donne immigrate sfruttate presenti nel nostro paese, anche se la cifra potrebbe aumentare, considerando le donne fatte transitare clandestinamente per l'Italia e destinate ad altri Paesi —:

se non ritenga necessario affrontare con la massima urgenza l'emergenza della tratta ed individuare un piano più preciso dello Stato per combattere la criminalità organizzata e lo sfruttamento. (3-01131)

(27 maggio 1997)

GALATI e MANZIONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

gli ultimi recenti interventi del pubblico ministero Greco, prima, e del pub-

blico ministero Scarpinato, poi, hanno riproposto il tema del « condizionamento ambientale » del cosiddetto « partito delle procure » rispetto alle scelte legislative in materia di riforma della giustizia —:

se ritenga che i problemi reali di cui soffre il « sistema giustizia » siano quelli relativi alle critiche rispetto alla formulazione della norma transitoria del riformando articolo 513 del codice di procedura penale e alla separazione delle carriere, o non siano piuttosto quelli legati alla assoluta incapacità di offrire risposte credibili ed in tempi accettabili rispetto alle richieste dei cittadini, così come più volte evidenziato dalla classe forense. (3-01132)

(27 maggio 1997)

GIULIANO e LEONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il fenomeno della criminalità organizzata, specie nelle regioni del Sud, non accenna minimamente a diminuire: anzi, alcuni recenti episodi portano a concludere per una sua recrudescenza;

i tribunali del Sud, specie quelli medio-piccoli, non riescono in molti casi addirittura a comporre il collegio giudicante;

ormai da tempo i tribunali di Gela, Caltanissetta, Palmi, Santa Maria Capua Vetere, Nola, Torre Annunziata, e tanti altri, di cui sono ben note le carenze, non sono in pratica in condizione di funzionare o, quanto meno, di assicurare una risposta di giustizia in tempi decenti;

più volte il Governo ha manifestato l'intendimento di voler combattere, anche tramite la celebrazione di processi in tempi solleciti, la criminalità organizzata —:

se a tale dichiarato impegno corrisponda la volontà effettiva di affrontare il problema con urgenza, assicurando a tutti i tribunali sopra indicati il numero di magistrati sufficienti a garantire la sollecita celebrazione dei processi. (3-01138)

(27 maggio 1997)

COLA, SELVA e ARMAROLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che l'accesso dibattito sulla modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale ha messo in luce la grave crisi in cui si dibatte la giustizia in Italia, con particolare riferimento all'eccessiva durata dei processi ed alla non adeguata tutela dei diritti della difesa —:

a fronte di tali obiettive emergenze, quali sollecite iniziative intendano assumere e quali urgenti provvedimenti intendano adottare. (3-01139)

(27 maggio 1997)

MAZZOCCHIN. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

è grave la situazione in cui si trovano molti giovani insegnanti precari e giovani neolaureati che, da diversi anni, vedono rinviata ogni procedura di reclutamento del personale docente, nonché le procedure per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento;

sembra probabile un massiccio esodo di insegnanti da una scuola in fase di profonda trasformazione organizzativa e didattica, per cui è necessario pensare fin da subito anche alla restituzione di ruolo e dignità al corpo docente —:

quali siano le linee che il Ministro della pubblica istruzione intende seguire per portare ad una soluzione seria l'immissione stabile nella scuola degli insegnanti « precari » muniti di abilitazione e di quelli ancora sprovvisti di tale titolo. (3-01133)

(27 maggio 1997)

BIANCHI CLERICI e COMINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se stia valutando la predisposizione di un piano per l'immissione in ruolo degli insegnanti precari e, in caso positivo, a quali principi ed a quali priorità esso sia ispirato. (3-01134)

(27 maggio 1997)

BRACCO e DEDONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

recenti misure varate dal Governo in materia di pensionamenti del personale della scuola sono in questi giorni all'esame della Camera ed in tale sede ne sarà valutata la congruità e saranno valutate le stesse modifiche che sono state preannunciate dal Ministro dopo l'emanazione di tali misure;

è in ogni caso evidente che, alla luce di queste misure, si possono proporre soluzioni al problema del precariato nella scuola. Pertanto, la condivisibile preoccupazione espressa dal Ministro della pubblica istruzione Berlinguer, riguardo alla necessità di garantire un efficace *turn over* relativamente ai posti che si renderanno disponibili dal prossimo mese di settembre, deve trovare nel dibattito odierno una più precisa definizione —:

su quale percentuale dei posti disponibili si darà luogo allo scorrimento delle attuali graduatorie dei concorsi per titoli;

quali siano i tempi e i modi di svolgimento dei concorsi ordinari per titoli ed esami volti a soddisfare le esigenze di molte migliaia di giovani laureati che,

negli ultimi anni, non hanno avuto neppure l'opportunità di concorrere a posti di insegnamento a causa delle numerose proroghe decise in materia. (3-01135)

(27 maggio 1997)

LENTI e DE MURTAS. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

come il Governo intenda risolvere, in tempi ravvicinati, la questione del precariato della scuola, di un corpo docente che ha permesso alla scuola la sua funzionalità e la sua funzione, che ha garantito agli studenti lezioni e competenze disciplinari, a fronte di progressive sottrazioni delle garanzie occupazionali e di diritti persino «elementari», a fronte di un disagio negli spostamenti da un luogo ad un altro, anche molto distanti fra loro, e a fronte di una non piena «agibilità» nel loro lavoro proprio per la precarietà;

se non intenda procedere al più presto all'istituzione di corsi abilitanti, per consentire una rapida soluzione del problema del precariato nella scuola. (3-01136)

(27 maggio 1997)

RIVA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nella scuola italiana — in particolare nella scuola media di primo grado e in

quella di secondo grado — ci sono migliaia di docenti precari che, dopo anni di insegnamento nelle scuole dello Stato, non risultano ancora inquadrati con contratto di lavoro a tempo indeterminato e, quindi, vengono assunti e licenziati anno per anno, magari non godendo neppure degli emolumenti durante le vacanze estive;

tra di loro ci sono docenti già forniti di abilitazione ma anche — e sono la maggior parte — docenti non forniti neppure di questo titolo, perché da anni non sono stati banditi i concorsi necessari;

come è noto, anche i corsi abilitanti previsti dalla legge finanziaria per il 1996 non sono stati attuati, ed anzi sono stati soppressi dalla normativa successiva;

infine, c'è un'ulteriore categoria di docenti, e cioè quelli incaricati da anni della presidenza, i quali non hanno potuto accedere ai rispettivi ruoli per mancanza di concorsi;

la situazione è, quindi, veramente grave e pregiudizievole anche per il buon funzionamento della scuola ed urgente è quindi la necessità di una soluzione —:

quali provvedimenti a breve termine e quali a medio termine intenda assumere sia per avviare a soluzione questo grave problema che per introdurre una modalità più razionale per il reclutamento del personale della scuola. (3-01137)

(27 maggio 1997)

PAGINA BIANCA

***DISEGNO DI LEGGE: S. 1918. — NORME IN MATERIA DI
PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE (APPROVATO DAL
SENATO) (3468-142-501-728-1334-1380-1684-1955-2354-3459)***

PAGINA BIANCA

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI
LEGGE N. 3468 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 3.

*(Contratto per prestazioni
di lavoro temporaneo).*

1. Il contratto di lavoro per prestazioni di lavoro temporaneo è il contratto con il quale l'impresa fornitrice assume il lavoratore:

a) a tempo determinato corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice;

b) a tempo indeterminato.

2. Con il contratto di cui al comma 1 il lavoratore temporaneo, per la durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice, svolge la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione ed il controllo dell'impresa medesima; nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato il lavoratore rimane a disposizione dell'impresa fornitrice per i periodi in cui non svolge la prestazione lavorativa presso un'impresa utilizzatrice.

3. Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo è stipulato in forma scritta e copia di esso è rilasciata al lavoratore entro 5 giorni dalla data di inizio della attività presso l'impresa utilizzatrice. Il contratto contiene i seguenti elementi:

a) i motivi di ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo;

b) l'indicazione dell'impresa fornitrice e della sua iscrizione all'albo, nonché della cauzione ovvero della fideiussione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c);

c) l'indicazione dell'impresa utilizzatrice;

d) le mansioni alle quali il lavoratore sarà adibito ed il relativo inquadramento;

e) l'eventuale periodo di prova e la durata del medesimo;

f) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo spettante;

g) la data di inizio ed il termine dello svolgimento dell'attività lavorativa presso l'impresa utilizzatrice;

h) le eventuali misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività.

4. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria. Il lavoratore ha diritto di prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento della prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso.

5. L'impresa fornitrice informa i prestatori di lavoro temporaneo sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di fornitura può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'impresa utilizzatrice; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto di cui al comma 3.

6. È nulla qualsiasi pattuizione che limiti, anche in forma indiretta, la facoltà del lavoratore di accettare l'assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice dopo la scadenza del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

		<i>Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: utilizzatrice.</i>	
		3. 6.	Malavenda.
	ART. 3.	<i>Sopprimere il comma 2.</i>	
	<i>Sopprimerlo.</i>	3. 61.	Malavenda.
3. 50.	Malavenda.	<i>Al comma 2, sopprimere le parole da: il lavoratore temporaneo alle parole: a tempo indeterminato.</i>	
	<i>Sopprimere il comma 1.</i>	3. 49.	Malavenda.
3. 62.	Malavenda.	<i>Al comma 2, sopprimere la parola: temporaneo.</i>	
	<i>Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: per prestazioni di lavoro temporaneo.</i>	3. 7.	Malavenda.
3. 1.	Malavenda.	<i>Al comma 2, sopprimere le parole: per la durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice.</i>	
	<i>Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: per prestazioni di lavoro.</i>	3. 8.	Malavenda.
3. 2.	Malavenda.	<i>Al comma 2, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: utilizzatrice.</i>	
	<i>Al comma 1, all'alinea, sopprimere la parola: temporaneo.</i>	3. 9.	Malavenda.
3. 4.	Malavenda.	<i>Al comma 2, sopprimere le parole: la propria.</i>	
	<i>Al comma 1, all'alinea, sopprimere la parola: fornitrice.</i>	3. 10.	Malavenda.
3. 5.	Malavenda.	<i>Al comma 2, sopprimere le parole: rimane a disposizione dell'impresa fornitrice per i periodi in cui non.</i>	
	<i>Al comma 1, sopprimere la lettera a).</i>	3. 11.	Malavenda.
3. 63.	Malavenda.	<i>Al comma 2, sopprimere le parole: dell'impresa fornitrice.</i>	
		3. 12.	Malavenda.

- | | |
|--|---|
| <p><i>Al comma 2, sopprimere la parola:</i>
fornitrice.</p> <p>3. 13.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Al comma 3, sopprimere la lettera a).</i></p> <p>*3. 60.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> |
| <p><i>Al comma 2, sopprimere le parole:</i> per i periodi in cui non svolge la prestazione lavorativa presso un'impresa utilizzatrice.</p> <p>3. 14.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Al comma 3, sopprimere la lettera a).</i></p> <p>*3. 90.</p> <p style="text-align: right;">Prestigiacomò, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Ostillio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volonté.</p> |
| <p><i>Al comma 2, dopo le parole non svolge la prestazione, sopprimere la seguente:</i> lavorativa.</p> <p>3. 15.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Al comma 3, sopprimere la lettera a).</i></p> <p>*3. 80</p> <p style="text-align: right;">Paolo Colombo, Grugnetti.</p> |
| <p><i>Sopprimere il comma 3.</i></p> <p>3. 54.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Al comma 3, lettera a), sostituire le parole:</i> alla fornitura di prestazioni di <i>con le seguenti:</i> al.</p> <p>3. 21.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> |
| <p><i>Al comma 3, all'alea, primo periodo, sopprimere le parole:</i> per prestazioni.</p> <p>3. 17.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole:</i> di prestazioni.</p> <p>3. 22.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> |
| <p><i>Al comma 3, all'alea, primo periodo, sopprimere la parola:</i> temporaneo.</p> <p>3. 18.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Al comma 3, lettera a), sopprimere la parola:</i> temporaneo.</p> <p>3. 23.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> |
| <p><i>Al comma 3, all'alea, primo periodo, sopprimere le parole:</i> presso l'impresa utilizzatrice.</p> <p>3. 19.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Al comma 3, sopprimere la lettera b).</i></p> <p>3. 59.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> |
| <p><i>Al comma 3, all'alea, primo periodo, sopprimere la parola:</i> utilizzatrice.</p> <p>3. 20.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Al comma 3, lettera b), sopprimere la parola:</i> utilizzatrice.</p> <p>3. 24.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> |
| <p><i>Al comma 3, all'alea, primo periodo, sopprimere la parola:</i> utilizzatrice.</p> <p>3. 20.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Al comma 3, lettera b), sopprimere dalla parola:</i> ovvero sino alla fine della lettera.</p> <p>3. 47.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> |

- | | |
|---|--|
| <p><i>Al comma 3, sopprimere la lettera e).</i></p> <p>3. 58.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Sopprimere il comma 4.</i></p> <p>3. 53.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> |
| <p><i>Al comma 3, sopprimere la lettera f).</i></p> <p>3. 57.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: nazionale di categoria. con le seguenti: nazionale ovvero aziendale di categoria applicata dall'impresa utilizzatrice.</i></p> <p>3. 91.</p> <p style="text-align: right;">Prestigiacomò, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Ostillio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volonté.</p> |
| <p><i>Al comma 3, lettera f), aggiungere in fine le parole: il trattamento normativo e retributivo non potrà in nessun caso essere inferiore alle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'impresa utilizzatrice, con riferimento al profilo professionale ed alle mansioni assegnate al lavoratore temporaneo.</i></p> <p>3. 48.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Sopprimere il comma 5.</i></p> <p>3. 52.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> |
| <p><i>Al comma 3, sopprimere la lettera g).</i></p> <p>3. 56.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: fornitrice.</i></p> <p>3. 27.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> |
| <p><i>Al comma 3, lettera g), sopprimere la parola: utilizzatrice.</i></p> <p>3. 25.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: i prestatori di lavoro temporaneo.</i></p> <p>3. 28.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> |
| <p><i>Al comma 3, sopprimere la lettera h).</i></p> <p>3. 55.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: temporaneo.</i></p> <p>3. 29.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> |
| <p><i>Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:</i></p> <p><i>i) assunzione dell'obbligo da parte dell'impresa fornitrice di corrispondere al lavoratore temporaneo alla fine dei contratti con le imprese utilizzatrici l'indennità di disponibilità di cui alla presente legge.</i></p> <p>3. 26.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: produttive.</i></p> <p>3. 30.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> |

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e addestra.

3. 31.

Malavenda.

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: attrezzature, sopprimere le seguenti: di lavoro.

3. 32.

Malavenda.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: lavorativa.

3. 33.

Malavenda.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: di fornitura.

3. 34.

Malavenda.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere la parola: utilizzatrice.

3. 35.

Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

3. 51.

Malavenda.

Al comma 6, sopprimere la parola: utilizzatrice.

3. 36.

Malavenda.

Al comma 6, sopprimere le parole: di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

3. 37.

Malavenda.

Al comma 6, sopprimere le parole: di fornitura di prestazioni.

3. 38.

Malavenda.

Al comma 6, sopprimere la parola: temporaneo.

3. 39.

Malavenda.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Alle imprese utilizzatrici è attribuito un credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile e vale ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, delle imposte sul valore aggiunto, dell'IREP e delle ritenute alla fonte, pari al 25 per cento dei compensi dei lavoratori di età fino a 35 anni, acquisiti in base ai contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui alla presente legge.

6-ter. Alle imprese fornitrici è accordata, nel periodo di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi successivi, la detassazione del reddito d'impresa in misura pari al 25 per cento di tutti i compensi corrisposti ai lavoratori assunti a tempo indeterminato con i contratti di cui all'articolo 3. Per un triennio, sono inoltre esclusi dalla base imponibile dell'IREP dovuta dall'impresa fornitrice i compensi corrisposti ai lavoratori assunti con contratti di cui all'articolo 3.

6-quater. All'onere dei commi 6-bis e 6-ter di 50 miliardi nel 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. 92.

Marzano, Tremonti, Prestigiacomo, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Ostillio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volontè.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Alle imprese utilizzatrici è attribuito un credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile e vale ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, delle imposte sul valore aggiunto, dell'IREP e delle ritenute alla fonte, pari al 25 per cento dei compensi dei lavoratori di età fino a 35 anni, e residenti nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE 2081/93, acquisiti in base ai contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui alla presente legge.

6-ter. Alle imprese fornitrici è accordata, nel periodo di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi successivi, la detassazione del reddito d'impresa in misura pari al 25 per cento di tutti i compensi corrisposti ai lavoratori assunti a tempo indeterminato con i contratti di cui all'articolo 3 e residenti nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE 2081/93. Per un triennio, sono inoltre esclusi dalla base imponibile dell'IREP dovuta dall'impresa fornitrice i compensi corrisposti ai lavoratori assunti con contratti di cui all'articolo 3 e residenti nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE 2081/93.

6-quater. All'onere dei commi 6-bis e 6-ter di 40 miliardi nel 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. 93.

Marzano, Tremonti, Prestigiacomo, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Ostillio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volontè.

Sostituire la rubrica con la seguente:
(Contratto di lavoro.)

3. 44.

Malavenda.

Sostituire la rubrica con la seguente:
(Contratto di lavoro in affitto.)

3. 43.

Malavenda.

Sostituire la rubrica con la seguente:
(Contratto di esercizio di concessione di lavoratori in affitto ed a tempo incerto.)

3. 40.

Malavenda.

Sostituire la rubrica con la seguente:
(Contratto di lavoro temporaneo attraverso società intermediarie.)

3. 41.

Malavenda.

Sostituire la rubrica con la seguente:
(Contratto per prestazioni precarie di lavoro interinale.)

3. 42.

Malavenda.

Alla rubrica, sopprimere le parole: per prestazioni.

3. 46.

Malavenda.

Alla rubrica, sopprimere la parola: temporaneo.

3. 45.

Malavenda.

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3468 NEL TESTO DELLA COMMISSIO-
NE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO

ART. 4.

*(Prestazione di lavoro temporaneo
e trattamento retributivo).*

1. Il prestatore di lavoro temporaneo svolge la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti dall'impresa utilizzatrice.

2. Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice. I contratti collettivi delle imprese utilizzatrici stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di pro-

grammi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa.

3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro temporaneo sia assunto con contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo è stabilita la misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dall'impresa fornitrice al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennità è stabilita dal contratto collettivo e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La predetta misura è proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale.

4. Nel caso in cui la retribuzione percepita dal lavoratore per l'attività prestata presso l'impresa utilizzatrice, nel periodo di riferimento mensile, sia inferiore all'importo della indennità di disponibilità di cui al comma 3, è al medesimo corrisposta la differenza dalla impresa fornitrice fino a concorrenza del predetto importo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE			
			<i>Al comma 1, sopprimere la parola: inoltre.</i>
		4. 7.	Malavenda.
	ART. 4.		<i>Al comma 1, sopprimere le parole: dipendenti dall'impresa utilizzatrice.</i>
	<i>Sopprimerlo.</i>		4. 8.
4. 61.		Malavenda.	Malavenda.
	<i>Sopprimere il comma 1.</i>		<i>Al comma 1, dopo le parole: ai lavoratori dipendenti, sopprimere le seguenti: dall'impresa utilizzatrice.</i>
4. 62.		Malavenda.	4. 9.
			Malavenda.
	<i>Al comma 1, sopprimere la parola: temporaneo.</i>		<i>Sopprimere il comma 2.</i>
4. 1.		Malavenda.	4. 63.
			Malavenda.
	<i>Al comma 1, sopprimere le parole: impartite dall'impresa utilizzatrice.</i>		<i>Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: temporaneo.</i>
4. 2.		Malavenda.	4. 11.
			Malavenda.
	<i>Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: utilizzatrice.</i>		<i>Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: non inferiore a quello.</i>
4. 3.		Malavenda.	4. 12.
			Malavenda.
	<i>Al comma 1, sopprimere le parole: per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro.</i>		<i>Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: utilizzatrice.</i>
4. 4.		Malavenda.	4. 13.
			Malavenda.
	<i>Al comma 1, sopprimere le parole: e la disciplina.</i>		<i>Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: I contratti collettivi, con le seguenti: Viene abolita ogni norma vigente con cui i contratti collettivi.</i>
4. 5.		Malavenda.	4. 21.
			Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: utilizzatrici.

4. 14.

Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e corresponsione.

4. 15.

Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa.

4. 16.

Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: correlate ai risultati conseguiti.

4. 17.

Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa.

4. 18.

Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: o collegati all'andamento economico dell'impresa.

4. 19.

Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: economico.

4. 20.

Malavenda.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Al lavoratore temporaneo viene corrisposta un'indennità di lavoro temporaneo pari al 30 per cento della paga base della propria qualifica.

4. 22.

Malavenda.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Al lavoratore temporaneo viene corrisposta un'indennità di lavoro temporaneo pari al 20 per cento della paga base della propria qualifica.

4. 23.

Malavenda.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Al lavoratore temporaneo viene corrisposta un'indennità di lavoro temporaneo pari al 10 per cento della paga base della propria qualifica.

4. 24.

Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

4. 66.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nel caso in cui il prestatore di lavoro temporaneo sia assunto con le seguenti: il prestatore di lavoro temporaneo deve essere assunto.

4. 41.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: di lavoro temporaneo.

4. 25.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: di lavoro.

4. 26.

Malavenda.

- | | |
|---|---|
| <p><i>Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: temporaneo.</i></p> <p>4. 27.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: stabilita dal contratto collettivo sino alla fine del periodo con le seguenti: di importo uguale al 90 per cento dell'ultima retribuzione percepita.</i></p> <p>4. 43.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> |
| <p><i>Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: di disponibilità, divisibile in quote orarie.</i></p> <p>4. 28.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: stabilita dal contratto collettivo sino alla fine del periodo con le seguenti: di importo uguale all'ultima retribuzione percepita.</i></p> <p>4. 42.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> |
| <p><i>Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: di disponibilità.</i></p> <p>4. 29.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.</i></p> <p>4. 36.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> |
| <p><i>Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: divisibile in quote orarie.</i></p> <p>4. 30.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: alla misura prevista sino alla fine del periodo con le seguenti: all'ultima retribuzione percepita.</i></p> <p>4. 48.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> |
| <p><i>Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: fornitrice.</i></p> <p>4. 31.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: alla misura prevista sino alla fine del periodo con le seguenti: all'ultima retribuzione percepita maggiorata del 30 per cento come indennità di lavoro temporaneo.</i></p> <p>4. 44.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> |
| <p><i>Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione.</i></p> <p>4. 32.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: stesso.</i></p> <p>4. 33.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> |
| <p><i>Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: di tale indennità.</i></p> <p>4. 35.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> | <p><i>Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: alla misura prevista sino alla fine del periodo con le seguenti: all'ultima retribuzione percepita maggiorata del 30 per cento come indennità di lavoro temporaneo.</i></p> <p>4. 44.</p> <p style="text-align: right;">Malavenda.</p> |

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: alla misura prevista sino alla fine del periodo con le seguenti: all'ultima retribuzione percepita maggiorata del 20 per cento come indennità di lavoro temporaneo.

4. 45.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: alla misura prevista sino alla fine del periodo con le seguenti: all'ultima retribuzione percepita maggiorata del 10 per cento come indennità di lavoro temporaneo.

4. 46.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: alla misura prevista sino alla fine del periodo con: al 90 per cento dell'ultima retribuzione percepita.

4. 47.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: alla misura prevista sino alla fine del periodo con le seguenti: al 70 per cento dei trattamenti retributivi minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicati dall'ultima azienda utilizzatrice alla quale è stato addetto il lavoratore temporaneo.

4. 64.

Malavenda.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere la parola: predetta.

4. 37.

Malavenda.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere la parola: proporzionalmente.

4. 38.

Malavenda.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: ridotta in caso con le seguenti: aumentata in caso.

4. 52.

Malavenda.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: ridotta in caso con le seguenti: aumentata del 30 per cento come indennità di compensazione in caso.

4. 49.

Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole da: ridotta in caso con le seguenti: aumentata del 20 per cento come indennità di compensazione in caso.

4. 50.

Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole da: ridotta in caso con le seguenti: aumentata del 10 per cento come indennità di compensazioni in caso.

4. 51.

Malavenda.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: assegnazione ad.

4. 39.

Malavenda.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere la parola: lavorativa.

4. 40.

Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

4. 65.

Malavenda.

Al comma 4, sopprimere le parole: per l'attività prestata presso l'impresa utilizzatrice.

4. 53.

Malavenda.

Al comma 4, sopprimere le parole: fornitrice fino a concorrenza del predetto importo.

4. 54.

Malavenda.

Al comma 4, sopprimere la parola: fornitrice.

4. 55.

Malavenda.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Prestazioni in affitto di attività lavorativa precaria e relativo trattamento salariale).

4. 56.

Malavenda.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Lavoro in affitto e trattamento retributivo).

4. 57.

Malavenda.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Prestazioni di lavoro e retribuzione).

4. 58.

Malavenda.

Alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: prestazione di.

4. 59.

Malavenda.

Alla rubrica, sopprimere la seguente parola: temporaneo.

4. 60.

Malavenda.

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI
LEGGE N. 3468 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 6.

(Obblighi dell'impresa utilizzatrice).

1. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro temporaneo richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'impresa utilizzatrice ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'impresa utilizzatrice osserva, altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

2. L'impresa utilizzatrice, nel caso in cui adibisca il prestatore di lavoro temporaneo a mansioni superiori, deve darne immediata comunicazione scritta all'impresa fornitrice, consegnandone copia al lavoratore medesimo.

3. L'impresa utilizzatrice risponde in solido, oltre il limite della garanzia previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), dell'obbligo della retribuzione e dei cor-

rispondenti obblighi contributivi non adempiuti dall'impresa fornitrice. L'impresa utilizzatrice, ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione previsto dal comma 2, risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori.

4. Il prestatore di lavoro temporaneo ha diritto a fruire di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dell'impresa utilizzatrice addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato all'iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.

5. Il prestatore di lavoro temporaneo non è computato nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

6. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare da parte dell'impresa fornitrice, l'impresa utilizzatrice comunica alla prima gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

7. L'impresa utilizzatrice risponde nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro temporaneo nell'esercizio delle sue mansioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

		rapporto con l'impresa utilizzatrice, sin dall'inizio della prestazione temporanea resa, come di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
	ART. 6.	
	<i>Sopprimerlo.</i>	
6. 56.	Malavenda.	6. 59. Malavenda.
	<i>Sopprimere il comma 1.</i>	<i>Al comma 2, sopprimere la parola: utilizzatrice.</i>
6. 57.	Malavenda.	6. 7. Malavenda.
	<i>Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: temporaneo.</i>	<i>Al comma 2, sopprimere la parola: temporaneo.</i>
6. 3.	Malavenda.	6. 8. Malavenda.
	<i>Al comma 1, sopprimere ovunque ricorra la parola: utilizzatrice.</i>	<i>Al comma 2, sopprimere la parola: fornitrice.</i>
6. 4.	Malavenda.	6. 9. Malavenda.
	<i>Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: prestatore.</i>	<i>Sopprimere il comma 3.</i>
6. 6.	Malavenda.	6. 60. Malavenda.
	<i>Sopprimere il comma 2.</i>	<i>Al comma 3, sostituire la parola: impresa con la seguente: azienda.</i>
6. 58.	Malavenda.	6. 10. Malavenda.
	<i>Sostituire il comma 2 con il seguente:</i>	<i>Al comma 3, sostituire le parole: l'impresa utilizzatrice con le seguenti: la società raccogliitrice.</i>
	È fatto divieto all'impresa utilizzatrice di adibire il prestatore di lavoro temporaneo a mansioni superiori e comunque diverse rispetto a quelle di cui al contratto di lavoro temporaneo. L'inosservanza di tale divieto comporta la qualificazione del	6. 11. Malavenda.
		<i>Al comma 3, sopprimere ovunque ricorra la parola: utilizzatrice.</i>
		6. 12. Malavenda.

Al comma 3, sostituire ovunque ricorra la parola: utilizzatrice con la seguente: conduttrice

6. 14.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: impresa fornitrice con le seguenti: azienda societaria di caporalato.

6. 13.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: fornitrice con la seguente: locatrice.

6. 15.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: l'impresa utilizzatrice con le seguenti: la società beneficiaria di lavoro nero.

6. 16.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: utilizzatrice con le seguenti: ricevente benefici.

6. 17.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: all'obbligo con le seguenti: al dovere previsto.

6. 18.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: in via esclusiva con le seguenti: in solido.

6. 20.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: per le differenze retributive sino alla fine del comma con le seguenti: con l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore, inquadrandolo nella categoria relativa a quelle stesse mansioni superiori.

6. 21.

Malavenda.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I crediti delle imprese fornitrici nei confronti delle imprese utilizzatrici sono equiparati ai crediti di lavoro.

6. 70.

Prestigiacomò, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Ostillio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volonté.

Sopprimere il comma 4.

6. 61.

Malavenda.

Al comma 4, sostituire le parole: il prestatore di con le seguenti: colui che è costretto ad accettare il.

6. 22.

Malavenda.

Al comma 4, sostituire la parola: lavoro con la seguente: incarico.

6. 23.

Malavenda.

Al comma 4, sostituire la parola: temporaneo con la seguente: precario.

6. 24.

Malavenda.

Al comma 4, sostituire la parola: dipendenti con le seguenti: lavoratori a tempo pieno.

6. 25.

Malavenda.

Al comma 4, sostituire le parole: dell'impresa utilizzatrice con le seguenti: della associazione di beneficianti.

6. 26.

Malavenda.

Al comma 4, sostituire le parole: dell'impresa con le seguenti: della società.

6. 27.

Malavenda.

Al comma 4, sostituire la parola: utilizzatrice con la seguente: beneficiante.

6. 28.

Malavenda.

Al comma 4, sopprimere le parole da: esclusi quelli il cui sino alla fine del comma.

6. 29.

Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

6. 62.

Malavenda.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

Il prestatore di lavoro temporaneo, relativamente ai periodi di tempo nei quali la sua prestazione viene resa a favore dell'impresa utilizzatrice, è computato nell'organico di tale impresa ai fini dell'applicazione delle normative di legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro, ivi comprese quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

6. 63.

Malavenda.

Al comma 5, sostituire le parole: il prestatore con le seguenti: il soggetto che si presta alla fornitura.

6. 30.

Malavenda.

Al comma 5, sostituire le parole: di lavoro con le seguenti: di servizio obbligatorio.

6. 31.

Malavenda.

Al comma 5, sostituire la parola: temporaneo con le seguenti: interinale condizionato.

6. 32.

Malavenda.

Al comma 5, sostituire la parola: computato con la seguente: conteggiato.

6. 33.

Malavenda.

Al comma 5, sostituire le parole: nell'organico con le seguenti: nello staff dei beneficiati.

6. 34.

Malavenda.

Al comma 5, sostituire le parole: nell'organico con le seguenti: nella struttura beneficiante.

6. 35.

Malavenda.

Al comma 5, sostituire le parole: dell'impresa con le seguenti: della associazione di capolarato.

6. 36.

Malavenda.

Al comma 5, sostituire la parola: utilizzatrice con le seguenti: beneficiata della disponibilità di lavoro comunque sottobanco.

6. 37.

Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

6. 64.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: potere disciplinare con le seguenti: diritto di rivalsa.

6. 38.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire la parola: potere con la seguente: arbitrio.

6. 39.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: dell'impresa fornitrice con le seguenti: della società di caporali.

6. 44.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: impresa fornitrice con le seguenti: associazione di capolarato.

6. 40.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: l'impresa utilizzatrice con le seguenti: la società utilizzatrice.

6. 41.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: l'impresa utilizzatrice con le seguenti: l'associazione utilizzatrice.

6. 42.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire la parola: utilizzatrice con la seguente: sfruttatrice.

6. 45.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire la parola: utilizzatrice con la seguente: beneficiata.

6. 46.

Malavenda.

Sopprimere il comma 7.

6. 65.

Malavenda.

Al comma 7, sostituire la parola: prestatore con le seguenti: dispensatore involontario.

6. 48.

Malavenda.

Al comma 7, sostituire la parola: lavoro con la seguente: manodopera.

6. 49.

Malavenda.

Al comma 7, sostituire la parola: temporaneo con la seguente: ridotto.

6. 50.

Malavenda.

Al comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. L'impresa utilizzatrice ha l'obbligo di predisporre una commissione di controllo e verifica del lavoro temporaneo all'interno dell'impresa stessa. Tale com-

missione sarà composta per un terzo da rappresentanti dell'azienda, garantendo la presenza di almeno un rappresentante e per due terzi da rappresentanti eletti all'uopo dai lavoratori, garantendo la presenza di almeno due rappresentanti.

6. 51.

Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. L'impresa utilizzatrice ha l'obbligo di predisporre una commissione di controllo e verifica del lavoro temporaneo all'interno dell'impresa stessa. Tale commissione sarà composta in parti uguali da rappresentanti dell'azienda, garantendo la presenza di almeno due rappresentanti e per due terzi da rappresentanti eletti all'uopo dai lavoratori, garantendo la presenza di almeno due rappresentanti.

6. 52.

Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. L'impresa utilizzatrice ha l'obbligo di predisporre una commissione di controllo e verifica del lavoro temporaneo all'interno dell'impresa stessa. Tale commissione sarà composta in parti uguali da rappresentanti dell'azienda, garantendo la presenza di almeno due rappresentanti e per due terzi da rappresentanti eletti all'uopo dai lavoratori, garantendo la presenza di almeno quattro rappresentanti.

6. 53.

Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. L'impresa utilizzatrice ha l'obbligo di predisporre una commissione di

controllo e verifica del lavoro temporaneo all'interno dell'impresa stessa. Tale commissione sarà composta in parti uguali da rappresentanti dell'azienda, garantendo la presenza di almeno tre rappresentanti e rappresentanti eletti all'uopo dai lavoratori, garantendo la presenza di almeno tre rappresentanti.

6. 54.

Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. L'impresa utilizzatrice ha l'obbligo di predisporre un apposito servizio di assistenza medica e psicologica per i lavoratori temporanei, ovvero di integrarlo nel proprio servizio di assistenza medica.

6. 55.

Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. Ai prestatori di lavoro temporaneo sono estese le garanzie del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge n. 297 del 1982, e articoli 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.

6. 75.

Paolo Colombo, Grugnetti.

Sostituire la rubrica con la seguente:
(Obblighi delle imprese).

6. 1.

Malavenda.

Sostituire la rubrica con la seguente:
(Obblighi dell'impresa che utilizza i lavoratori in affitto).

6. 2.

Malavenda.

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3468 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO

ART. 7.

(Diritti sindacali).

1. Al personale dipendente delle imprese fornitrici si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

2. Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.

3. Ai prestatori di lavoro temporaneo della stessa impresa fornitrice, che operano presso diverse imprese utilizzatrici, compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con le modalità specifiche determinate dalla contrattazione collettiva.

4. L'impresa utilizzatrice comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale:

a) il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura di cui all'articolo 1; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;

b) ogni dodici mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

Sopprimere il comma 1.

7. 119.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: dipendente con la seguente: precario.

7. 7.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: imprese con le seguenti: aziende di caporalato.

7. 8.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: imprese fornitrici con le seguenti: società beneficianti.

7. 9.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: fornitrici con la seguente: benefattrici.

7. 10.

Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la parola: sindacali.

7. 11.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: sindacali con la seguente: fondamentali.

7. 12.

Malavenda.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle rappresentanze sindacali devono essere riconosciuti tutti i diritti previsti dalla legge anche qualora non sottoscrivano accordi di settore o aziendali.

7. 133.

Boghetta, Giordano, Strambi, Cangemi.

Sopprimere il comma 2.

7. 120.

Malavenda.

Al comma 2, sostituire la parola: prestatore con la seguente: benefattore.

7. 13.

Malavenda.

Al comma 2, sostituire la parola: lavoro con la seguente: servizio.

7. 14.

Malavenda.

Al comma 2, sostituire la parola: impresa con la seguente: associazione.

7. 15.

Malavenda.

Al comma 2, sostituire la parola: utilizzatrice -con la seguente: beneficiata.

7. 16.

Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: del personale con le seguenti: dell'organico contrattuale.

7. 17.

Malavenda.

Al comma 2, sostituire la parola: dipendente con le seguenti: in organico.

7. 18.

Malavenda.

Al comma 2, sostituire la parola: imprese con le seguenti: società di caporalato.

7. 19.

Malavenda.

Assorbito dal 7.8

Al comma 2, sostituire la parola: utilizzatrici con le seguenti: beneficiarie di lavoro in affitto.

7. 20.

Malavenda.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Nel caso di nuova richiesta di lavoro temporaneo da parte dell'azienda utilizzatrice, qualsivoglia azione della stessa tesa al non utilizzo di lavoratori che hanno partecipato ad attività sindacali si connota come condotta antisindacale e determina l'assunzione dei lavoratori a tempo indeterminato, ferme restando le sanzioni già previste in materia.

7. 121.

Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

7. 122.

Malavenda.

Al comma 3, sostituire la parola: lavoro con la seguente: servizio.

7. 22.

Malavenda.

Al comma 3, sostituire la parola: temporaneo con le seguenti: in affitto.

7. 23.

Malavenda.

Al comma 3, sostituire la parola: impresa con le seguenti: associazione di caporalato.

7. 24.

Malavenda.

Al comma 3, sostituire la parola: fornitrice con le seguenti: benefattrice del mondo produttivo.

7. 25.

Malavenda.

Al comma 3, sostituire la parola: imprese con le seguenti: aziende a guida esclusiva di caporali camuffati.

7. 26.

Malavenda.

Al comma 3, sostituire la parola: utilizzatrice con la seguente: benefattrice.

7. 27.

Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

7. 125.

Malavenda.

Al comma 4, all'alinea, sostituire la parola: impresa con le seguenti: associazione di caporali.

7. 28.

Malavenda.

Al comma 4, all'alinea, sostituire le parole: utilizzatrice con la seguente: benefattrice.

7. 29.

Malavenda.

Al comma 4, all'alinea, sostituire le parole: comunica alla con le seguenti: concorda con la.

7. 123.

Malavenda.

Al comma 4, all'alinea, sopprimere le seguenti parole da: e in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria sino alla fine dell'alinea.

7. 134.

Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 4, all'alinea, sostituire le parole da: aderenti alle confederazioni fino al termine dell'alinea: a cui i lavoratori aderiscono o conferiscono mandato.

7. 30.

Malavenda.

Al comma 4, all'alinea, sopprimere le parole: maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

7. 31.

Malavenda.

Al comma 4, all'alinea, sostituire le parole: maggiormente rappresentative sul piano nazionale con le parole: presenti nel CNEL.

7. 130.

Prestigiacomò, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Ostillio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volonté.

Al comma 4, all'alinea, dopo le parole: sul piano nazionale aggiungere le seguenti: territoriale e dell'impresa stessa.

7. 32.

Malavenda.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

***7. 126.**

Malavenda.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

*** 7. 131.**

Prestigiacomò, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Ostillio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volonté.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

*** 7. 135.**

Paolo Colombo, Michielon, Grugnetti.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: del ricorso con le seguenti: dell'accesso.

7. 33.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: lavoro con le seguenti: servizio obbligatorio.

7. 34.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: temporaneo con le seguenti: usa e getta.

7. 35.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: prima con la seguente: all'atto.

7. 36.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: stipula con la seguente: firma.

7. 37.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: del contratto con le seguenti: della convenzione.

7. 38.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: fornitura con le seguenti: bonifico uso e getta di soggetti a caporalato.

7. 39.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: fornitura con la seguente: locatura.

7. 40.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: impresa con le seguenti: azienda usa e getta.

7. 41.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: utilizzatrice con la seguente: beneficiataria.

7. 42.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i cinque giorni successivi con le seguenti: le 12 ore successive.

7. 43.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i cinque giorni successivi con le seguenti: le 13 ore successive.

7. 44.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i cinque giorni successivi con le seguenti: le 14 ore successive.

7. 45.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i cinque giorni successivi con le seguenti: le 15 ore successive.

7. 46.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i cinque giorni successivi con le seguenti: le 16 ore successive.

7. 47.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i cinque giorni successivi con le seguenti: le 17 ore successive.

7. 48.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i cinque giorni successivi con le seguenti: le 18 ore successive.

7. 49.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i cinque giorni successivi con le seguenti: le 19 ore successive.

7. 50.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i cinque giorni successivi con le seguenti: le 20 ore successive.

7. 51.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i cinque giorni successivi con le seguenti: le 21 ore successive.

7. 52.

Malavenda.

Al comma, 4 lettera a), sostituire le parole: i cinque giorni successivi con le seguenti: le 22 ore successive.

7. 53.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i cinque giorni successivi con le seguenti: le 23 ore successive.

7. 54.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i cinque giorni successivi con le seguenti: il giorno successivo.

7. 56.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i cinque giorni successivi con le seguenti: le 24 ore successive.

7. 55.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i cinque giorni successivi con le seguenti: le 25 ore successive.

7. 57.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i cinque giorni successivi con le seguenti: le 26 ore successive.

7. 58.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i cinque giorni successivi con le seguenti: le 27 ore successive.

7. 59.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i cinque giorni successivi con le seguenti: le 28 ore successive.

7. 61.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i cinque giorni successivi con le seguenti: le 29 ore successive.

7. 60.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i cinque giorni successivi con le seguenti: le 30 ore successive.

7. 62.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i cinque giorni successivi con le seguenti: le 31 ore successive.

7. 63.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i cinque giorni successivi con le seguenti: le 32 ore successive.

7. 64.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i cinque giorni successivi con le seguenti: le 33 ore successive.

7. 65.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i cinque giorni successivi con le seguenti: le 34 ore successive.

7. 66.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i cinque giorni successivi con le seguenti: le 35 ore successive.

7. 67.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i cinque giorni successivi con le seguenti: le 36 ore successive.

7. 68.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i cinque giorni successivi con le seguenti: i quindici giorni successivi.

7. 132.

Paolo Colombo, Michielon, Grugnetti.

Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: i cinque giorni successivi con la seguente: i due giorni successivi

7. 69.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: i cinque giorni successivi con la seguente: i tre giorni successivi

7. 70.

Malavenda.

Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: i cinque giorni successivi con la seguente: i quattro giorni successivi

7. 71.

Malavenda.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

7. 127.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con la seguente: mese.

7. 82.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con la seguente: due.

7. 81.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con la seguente: tre.

7. 80.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con la seguente: quattro.

7. 79.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con la seguente: cinque.

7. 78.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con la seguente: sei.

7. 77.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire la parola: dodici con la seguente: sette.

7. 76.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire la parola: dodici con la seguente: otto.

7. 75.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire la parola: dodici con la seguente: nove.

7. 74.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire la parola: dodici con la seguente: dieci.

7. 73.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire la parola: dodici con la seguente: undici.

7. 72.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quattro settimane.

7. 83.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: cinque settimane.

7. 84.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei settimane.

7. 85.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sette settimane.

7. 86.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: otto settimane.

7. 87.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: nove settimane.

7. 88.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: nove settimane e mezzo.

7. 89.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: dieci settimane.

7. 90.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: undici settimane.

7. 91.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: dodici settimane.

7. 92.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: tredici settimane.

7. 93.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quattordici settimane.

7. 94.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quindici settimane.

7. 95.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sedici settimane.

7. 96.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciassette settimane.

7. 97.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: 18 settimane.

7. 98.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: 19 settimane.

7. 99.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: 20 settimane.

7. 100.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: 21 settimane.

7. 101.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: 22 settimane.

7. 102.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: 23 settimane.

7. 103.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: 24 settimane.

7. 104.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: 25 settimane.

7. 105.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: 26 settimane.

7. 106.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: 27 settimane.

7. 107.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: 28 settimane.

7. 108.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: 29 settimane.

7. 109.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: 30 settimane.

7. 110.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: 31 settimane.

7. 111.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: 32 settimane.

7. 112.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: 33 settimane.

7. 114.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: 34 settimane.

7. 115.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: 35 settimane.

7. 116.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: 36 settimane.

7. 117.

Malavenda.

Al comma 4, lettera b), sostituire la parola: temporaneo con le seguenti: usa e getta.

7. 118.

Malavenda.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'inosservanza delle norme di cui al presente articolo o anche l'insufficienza di eventuali informative determinano l'illegittimità del contratto di fornitura di lavoro temporaneo e la qualificazione dei rapporti di lavoro definiti nel contratto come temporanei in rapporti subordinati a tempo indeterminato in capo all'impresa utilizzatrice.

7. 124.

Malavenda.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Diritti sindacali dei prestatori di lavoro interinale su comando delle società di caporalato).

7. 1.

Malavenda.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Diritti sindacali dei lavoratori precari soggetti alla disciplina del caporalato).

7. 2.

Malavenda.

Sostituire la rubrica con la seguente:
(Diritti sindacali per lo svolgimento del lavoro nero).

7. 3.

Malavenda.

Sostituire la rubrica con la seguente:
(Diritti sindacali degli operatori di imprese di caporalato per l'affitto di lavoratori precari).

7. 4.

Malavenda.

Sostituire la rubrica con la seguente:
(Diritti sindacali dei prestatori di lavoro interinale).

7. 5.

Malavenda.

Sostituire la rubrica con la seguente:
(Diritti sindacali dei lavoratori in affitto).

7. 6.

Malavenda.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. — 1. Fino all'entrata in vigore della normativa organica che disciplini la materia della rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali aziendali già costituite alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 312 del 28 luglio 1995 a norma dell'articolo 19 della legge n. 300 del 1970, nella formulazione precedente alla sua abrogazione, anche successivamente a tale data devono considerarsi validamente costituite, ed in capo ad esse devono essere riconosciuti e mantenuti tutti i diritti loro attribuiti da norma di legge e dalla contrattazione collettiva.

7. 01.

Giordano, Strambi, Cangemi.

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3468 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO

ART. 8.

*(Prestazioni di lavoro temporaneo
e lavoratori in mobilità).*

1. Nel caso di assunzione con il contratto di cui all'articolo 3 da parte di un'impresa fornitrice di lavoratore titolare dell'indennità di mobilità, qualora la retribuzione percepita dal lavoratore per la prestazione di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice sia inferiore all'importo dell'indennità di mobilità, ovvero per i periodi in cui è corrisposta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, al medesimo lavoratore è corrisposta la differenza tra quanto, rispettivamente, percepito a titolo di retribuzione ovvero di indennità di disponibilità e l'indennità di mobilità. Tale differenza è attribuibile fino alla cessazione del periodo di fruibilità dell'indennità di mobilità. Il lavoratore assunto dall'impresa fornitrice mantiene il diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità.

2. All'impresa fornitrice che assume lavoratori titolari dell'indennità di mobilità con il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo indeterminato, il contributo di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato complessivamente

con riferimento all'ammontare delle mensilità di indennità di mobilità non fruite dal lavoratore anche ai sensi del comma 1 ed è concesso allo scadere del periodo di fruibilità di detta indennità da parte del lavoratore medesimo.

3. Le agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, possono stipulare, con i soggetti di cui all'articolo 2, convenzioni che prevedano lo svolgimento da parte di questi ultimi di attività mirate a promuovere il reinserimento lavorativo dei titolari dell'indennità di mobilità mediante l'effettuazione di prestazioni di lavoro temporaneo nel rispetto delle condizioni previste dai commi 1, lettera b), e 2 dell'articolo 9 della citata legge n. 223 del 1991, e successive modificazioni e integrazioni. La convenzione può prevedere lo svolgimento di attività formative che possono essere finanziate a carico del Fondo di cui all'articolo 5, comma 2, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo.

4. Nei confronti dei lavoratori che rifiutino l'assunzione da parte dell'impresa fornitrice convenzionata ai sensi del comma 3, la Direzione provinciale del lavoro, su segnalazione della sezione circoscrizionale, dispone la sospensione dell'indennità di mobilità per un periodo pari a quello del contratto offerto e comunque non inferiore ad un mese. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni, alla Direzione regionale del lavoro che decide, con provvedimento definitivo, entro venti giorni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE		
	ART. 8	<i>Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: impresa con la seguente: associazione.</i>
	Sopprimerlo.	
8. 104.	Malavenda.	8. 6. Malavenda.
	Sopprimere il comma 1.	<i>Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: impresa con la seguente: azienda.</i>
8. 105.	Malavenda.	8. 7. Malavenda.
		<i>Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: utilizzatrice con la seguente: usante.</i>
		8. 8. Malavenda.
	<i>Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con il contratto di cui all'articolo 3 aggiungere le seguenti: , comma 1, lettera a).</i>	<i>Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: utilizzatrice con la seguente: beneficiatrice.</i>
8. 110.	Paolo Colombo, Grugnetti.	8. 9. Malavenda.
	<i>Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: fornitrice con la seguente: locatrice.</i>	<i>Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: il lavoratore con le seguenti: l'operaio.</i>
8. 3.	Malavenda.	8. 10. Malavenda.
	<i>Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: temporaneo con le seguenti: usa e getta.</i>	<i>Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: il lavoratore con le seguenti: il prestatore.</i>
8. 4.	Malavenda.	8. 11. Malavenda.
	<i>Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'impresa con le seguenti: la società.</i>	<i>Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: il lavoratore con le seguenti: il prestatore di attività usa e getta.</i>
8. 5.	Malavenda.	8. 12. Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: il lavoratore con le seguenti: il locato.

8. 13.

Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: dall'impresa con le seguenti: dalla società.

8. 15.

Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: dall'impresa con le seguenti: dalla consociazione di caporalato.

8. 16.

Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: impresa con la seguente: associazione.

8. 14.

Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: fornitrice con la seguente: conferitrice.

8. 17.

Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

8. 106.

Malavenda.

Al comma 2, sostituire la parola: prestazioni con la seguente: conferimenti.

8. 18.

Malavenda.

Al comma 2, sostituire la parola: prestazioni con la seguente: attività.

8. 19.

Malavenda.

Al comma 2, sostituire la parola: prestazioni con la seguente: operazioni.

8. 20.

Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: lavoro temporaneo con le seguenti: collocazione precaria.

8. 21.

Malavenda.

Al comma 2, sostituire la parola: lavoro con la seguente: servizio.

8. 23.

Malavenda.

Al comma 2, sostituire la parola: temporaneo con la seguente: frammentario.

8. 24.

Malavenda.

Al comma 2, sostituire la parola: temporaneo con la seguente: interinale.

8. 25.

Malavenda.

Al comma 2 sopprimere le parole da: ed è concesso fino alla fine del comma.

8. 113.

Prestigiacomò, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Ostillio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volonté.

Al comma 2, sopprimere in fine la parola: medesimo.

8. 26.

Malavenda.

<i>Al comma 2, sostituire in fine la parola: medesimo con la seguente: stesso.</i>	<i>Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: lavoro con le seguenti: un servizio.</i>
8. 27. Malavenda.	8. 34. Malavenda.
<i>Sopprimere il comma 3.</i>	<i>Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: temporaneo con la seguente: interinale.</i>
8. 107. Malavenda.	8. 36. Malavenda.
<i>Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: stipulare con la seguente: vidimare.</i>	<i>Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: temporaneo con le seguenti: ad orologeria.</i>
8. 28. Malavenda.	8. 37. Malavenda.
<i>Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: stipulare con la seguente: vistare.</i>	<i>Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: temporaneo con le seguenti: in deroga.</i>
8. 29. Malavenda.	8. 38. Malavenda.
<i>Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: stipulare con la seguente: confermare.</i>	<i>Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: temporaneo con la seguente: avariato.</i>
8. 30. Malavenda.	8. 39. Malavenda.
<i>Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: stipulare con la seguente: convalidare.</i>	<i>Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: temporaneo con le seguenti: a rischio.</i>
8. 31. Malavenda.	8. 40. Malavenda.
<i>Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: stipulare con la seguente: visionare.</i>	<i>Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: temporaneo con le seguenti: a scadenza.</i>
8. 32. Malavenda.	8. 41. Malavenda.
<i>Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: prestazioni con la seguente: fornitura.</i>	
8. 33. Malavenda.	

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: temporaneo con la seguente: scadenzato.

8. 42.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: temporaneo con le seguenti: a scavalco.

8. 43.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: temporaneo con la seguente: variabile.

8. 44.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: temporaneo con la seguente: incerto.

8. 45.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: temporaneo con le seguenti: senza garanzia.

8. 46.

Malavenda.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

8. 111.

Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: allo scopo con le seguenti: alla bisogna.

8. 47.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: allo scopo con la seguente: opportunamente.

8. 48.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: allo scopo con le seguenti: all'uopo.

8. 49.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: allo scopo con la seguente: doverosamente.

8. 50.

Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: allo scopo con le seguenti: alle necessità.

8. 51.

Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

8. 108.

Malavenda.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: che rifiutino l'assunzione aggiungere le seguenti: a tempo indeterminato.

8. 52.

Malavenda.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dell'impresa con le seguenti: della consociazione.

8. 58.

Malavenda.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dell'impresa con le seguenti: dell'associazione.

8. 59.

Malavenda.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: fornitrice con la seguente: caporaltrice.

8. 53.

Malavenda.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: fornitrice con la seguente: beneficante.

8. 54.

Malavenda.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: fornitrice con la seguente: benefattrice.

8. 55.

Malavenda.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: fornitrice con la seguente: conferitrice.

8. 56.

Malavenda.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: fornitrice con la seguente: accaparratrice.

8. 57.

Malavenda.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: inferiore con la seguente: superiore.

8. 60.

Malavenda.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ad un mese con le seguenti: a sette giorni.

8. 67.

Malavenda.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ad un mese con le seguenti: ad una settimana.

8. 66.

Malavenda.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ad un mese con le seguenti: ad otto giorni.

8. 65.

Malavenda.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ad un mese con le seguenti: a nove giorni.

8. 64.

Malavenda.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ad un mese con le seguenti: a dieci giorni.

8. 63.

Malavenda.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ad un mese con le seguenti: a due settimane.

8. 62.

Malavenda.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ad un mese con le seguenti: a due settimane e mezzo.

8. 61.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: 120.

8. 68.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: 110.

8. 69.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: 100.

8. 70.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: 90.

8. 71.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: 80.

8. 72.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: 70.

8. 73.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: 60.

8. 74.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: 55.

8. 75.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: 50.

8. 76.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: 45.

8. 77.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: 40.

8. 78.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: 39.

8. 79.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: 38.

8. 80.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: 37.

8. 81.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: 36.

8. 82.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: 35.

8. 83.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: 34.

8. 84.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: 33.

8. 85.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: 32.

8. 86.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: 31.

8. 87.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: 10.

8. 97.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: 11.

8. 96.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: 12.

8. 95.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: 13.

8. 94.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: 14.

8. 93.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: 15.

8. 92.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: 16.

8. 91.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: 17.

8. 90.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: 18.

8. 89.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: 19.

8. 88.

Malavenda.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: La sospensione dell'indennità di mobilità non è applicabile se l'impresa fornitrice non ha informato il lavoratore a proposito della caratteristiche del contratto di cui all'articolo 1 e se l'impresa utilizzatrice appartiene al settore metalmeccanico privato.

8. 98.

Malavenda.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: La sospensione dell'indennità di mobilità non è applicabile se l'impresa fornitrice non ha informato il lavoratore a proposito della caratteristiche

del contratto di cui all'articolo 1 e se l'impresa utilizzatrice non appartiene alla pubblica amministrazione.

8. 99.

Malavenda.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: La sospensione dell'indennità di mobilità non è applicabile se l'impresa fornitrice non ha informato il lavoratore a proposito della caratteristiche del contratto di cui all'articolo 1.

8. 100.

Malavenda.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. È fatto obbligo alle imprese utilizzatrici che si rivolgono direttamente alle agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge n. 56 del 1987, per usufruire di lavoratori in mobilità per prestazioni di lavoro temporaneo o a tempo indeterminato, qualora i soggetti interessati rifiutino l'offerta, di comunicare il rifiuto alle medesime agenzie per l'impiego. Nei confronti dei lavoratori che rifiutano l'offerta la direzione provinciale del lavoro dispone la sospensione dell'indennità di mobilità per un periodo pari a quello del contratto offerto e comunque non inferiore ad un mese. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni, alla direzione regionale del lavoro che decide, con provvedimento definitivo, entro venti giorni.

4-ter. L'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma da parte delle imprese utilizzatrici comporta l'impossibilità per le stesse di usufruire di lavoratori in mobilità per prestazioni di lavoro temporaneo o a tempo indeterminato per trenta giorni.

8. 112.

Michielon, Grugnetti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Alle attività direttamente o indirettamente collegate al settore militare non si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo.

8. 101.

Malavenda.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Alle imprese del settore metalmeccanico non si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo.

8. 102.

Malavenda.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Alle pubbliche amministrazioni non si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo.

8. 103.

Malavenda.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Prestazioni di lavoro in affitto e lavoratori in mobilità).

8. 1.

Malavenda.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Lavoro in affitto e lavoratori in mobilità).

8. 2.

Malavenda.

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI
LEGGE N. 3468 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 9.

(Norme previdenziali).

1. Gli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico delle imprese fornitrici che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono inquadrare nel settore terziario. Sull'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.

2. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono a carico dell'impresa fornitrice. I premi ed i contributi sono determinati in relazione al tipo ed al rischio delle lavorazioni svolte.

3. Al fine di garantire la copertura assicurativa per i lavoratori impegnati in iniziative formative di cui all'articolo 5, comma 2, nonché per i periodi intercorrenti fra i contratti per prestazioni di lavoro temporaneo stipulati a tempo determinato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilita, nei limiti delle risorse derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1, la possibilità di concorso agli oneri contributivi a carico del lavoratore previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564. Con il medesimo decreto viene stabilita la misura di retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito della indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, e fino a concorrenza della medesima misura.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 35.

Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

9. 36.

Malavenda.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le imprese fornitrici, ancorché costituite in forma cooperativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49, legge 9 marzo 1989, n. 88, sono inquadrate nel settore terziario. Gli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico delle imprese fornitrici e sono dovuti nella misura secondo le modalità previste per i settori di inquadramento dell'azienda utilizzatrice. Sull'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.

9. 40.

Prestigiacomò, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Ostillio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volonté.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: imprese con la seguente: associazioni.

9. 2.

Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: imprese con la seguente: organizzazioni.

9. 3.

Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: imprese con la seguente: società.

9. 4.

Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: fornitrici con la seguente: procuratrici.

9. 5.

Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: fornitrici con la seguente: portatrici.

9. 6.

Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: fornitrici con la seguente: beneficianti.

9. 7.

Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: fornitrici con la seguente: beneficianti.

9. 8.

Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: fornitrici con la seguente: benefattrici.

9. 9.

Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: fornitrici con la seguente: accaparratrici.

9. 10.

Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: fornitrici con la seguente: conferitrici.

9. 11.

Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: anche in deroga alla con le seguenti: ferma, impregiudicata e vincolante la.

9. 37.

Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

9. 38.

Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dell'impresa con le seguenti: della società.

9. 12.

Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dell'impresa con le seguenti: dell'azienda.

9. 13.

Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dell'impresa con le seguenti: dell'intrapresa.

9. 14.

Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dell'impresa con le seguenti: dell'organizzazione.

9. 15.

Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dell'impresa con le seguenti: dell'associazione.

9. 16.

Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: fornitrice con la seguente: benefattrice.

9. 17.

Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: fornitrice con la seguente: conferitrice.

9. 18.

Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: fornitrice con la seguente: conservatrice.

9. 19.

Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: fornitrice con la seguente: dislocatrice.

9. 20.

Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: fornitrice con la seguente: distributrice.

9. 21.

Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: fornitrice con la seguente: procuratrice.

9. 22.

Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

9. 39.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: prestazioni con la seguente: attuazione.

9. 23.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: prestazioni con la seguente: effettua-
zioni.

9. 24.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: prestazioni con la seguente: esecu-
zioni.

9. 25.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: prestazioni con la seguente: rea-
lizzazione.

9. 26.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: lavoro temporaneo con le seguenti:
servizio frammentario.

9. 27.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: lavoro con la seguente: servizio.

9. 28.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: temporaneo con le seguenti: usa e
getta.

9. 29.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: temporaneo con la seguente: in
affitto.

9. 30.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: temporaneo con le seguenti: a
tempo.

9. 31.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: temporaneo con la seguente: inte-
rinale.

9. 32.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: temporaneo con la seguente: nero

9. 33.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: temporaneo con la seguente: pre-
cario.

9. 34.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: nei limiti delle risorse derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1.

9. 41.

Paolo Colombo, Grugnetti.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Norme previdenziali per i lavoratori in affitto sottoposti al regime del lavoro nero su direttive delle società di caporalato previste dalla presente legge).

9. 1.

Malavenda.

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI
LEGGE N. 3468 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 10.

(Norme sanzionatorie).

1. Nei confronti dell'impresa utilizzatrice che ricorra alla fornitura di prestatori di lavoro dipendente da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2, ovvero che violi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5, nonché nei confronti dei soggetti che forniscono prestatori di lavoro dipendente senza essere iscritti all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, continua a trovare applicazione la legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

2. Il lavoratore che presti la sua attività a favore dell'impresa utilizzatrice si considera assunto da quest'ultima con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel caso di mancanza di forma scritta del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 1, comma 5. In caso di mancanza di forma scritta del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 3, ovvero degli elementi di cui al citato articolo 3, comma 3, lettera g), il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo si

trasforma in contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa fornitrice.

3. Se la prestazione di lavoro temporaneo continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 20 per cento della retribuzione giornaliera per ogni giorno di continuazione del rapporto e fino al decimo giorno successivo. La predetta maggiorazione è a carico dell'impresa fornitrice se la prosecuzione del lavoro sia stata con essa concordata. Se la prestazione continua oltre il predetto termine, il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato dall'impresa utilizzatrice dalla scadenza del termine stesso.

4. Chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro temporaneo è punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda da lire 5.000.000 a lire 12.000.000. In aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1.

5. La vigilanza sull'applicazione degli obblighi prescritti dalle norme richiamate nel presente articolo è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita attraverso l'Ispettorato del lavoro.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 103.

Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

10. 105.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'impresa con le seguenti: della società.

10. 2.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'impresa con le seguenti: dell'azienda.

10. 3.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: impresa con la seguente: associazione.

10. 4.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: utilizzatrice con la seguente: approfittatrice

10. 5.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: utilizzatrice con la seguente: beneficiatrice.

10. 6.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: utilizzatrice con la seguente: beneficiaria.

10. 7.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: utilizzatrice con la seguente: conduttrice.

10. 8.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: utilizzatrice con la seguente: locataria.

10. 9.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: fornitura con la seguente: affidatura.

10. 10.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: fornitura con la seguente: affidazione.

10. 11.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: fornitura con la seguente: caporalatura.

10. 12.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: fornitura con la seguente: comandatura.

10. 13.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: fornitura con la seguente: conferitura.

10. 14.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: fornitura con la seguente: ordinatura.

10. 15.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: fornitura con la seguente: collocazione.

10. 16.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: fornitura con la seguente: dislocazione.

10. 17.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: utilizzatrice con la seguente: distribuzione.

10. 18.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: fornitura con la seguente: procura.

10. 19.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: fornitura con la seguente: sistematizzazione.

10. 20.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: fornitura con la seguente: sistematura.

10. 21.

Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

10. 106.

Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: impresa con la seguente: associazione.

10. 22.

Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: impresa con la seguente: attività.

10. 23.

Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: impresa con la seguente: azienda.

10. 24.

Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: utilizzatrice con la seguente: accaparratrice.

10. 25.

Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: utilizzatrice con la seguente: accomandatrice.

10. 26.

Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: utilizzatrice con la seguente: affidatarice.

10. 27.

Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: utilizzatrice con la seguente: beneficiaria.

10. 28.

Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: utilizzatrice con la seguente: collocatrice.

10. 29.

Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: utilizzatrice con la seguente: dislocatrice.

10. 30.

Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: utilizzatrice con la seguente: distributrice.

10. 31.

Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: utilizzatrice con la seguente: profittatrice.

10. 32.

Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: utilizzatrice con la seguente: sistematrice.

10. 33.

Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: fornitura con le seguenti: caporalatura legale.

10. 34.

Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: fornitura con la seguente: affidamento.

10. 35.

Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: fornitura con la seguente: collocazione.

10. 36.

Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: fornitura con la seguente: comandatura.

10. 37.

Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: fornitura con la seguente: conferimento.

10. 38.

Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: fornitura con la seguente: dislocazione.

10. 39.

Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: fornitura con la seguente: distribuzione.

10. 40.

Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: fornitura con la seguente: procura.

10. 41.

Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: fornitura con la seguente: rifornimento.

10. 42.

Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: temporaneo con le seguenti: usa e getta.

10. 43.

Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: temporaneo con la seguente: in affitto.

10. 44.

Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: temporaneo con la seguente: interinale.

10. 45.

Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 1, comma 5 aggiungere le seguenti: e in ogni altro caso di violazione della normativa e disciplina di cui alla presente legge.

10. 101.

Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

10. 107.

Malavenda.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

La proroga del termine di scadenza del contratto di lavoro temporaneo è ammessa una sola volta e per un periodo non superiore a quello di cui al contratto iniziale. La proroga deve essere realizzata con i medesimi adempimenti di cui alla presente legge, previsti per la stipula iniziale del contratto. Il divieto di ulteriore proroga, oltre la prima, si estende a tutte le forniture di prestazioni lavorative temporanee realizzate dalla stessa impresa fornitrice nei confronti della stessa

impresa utilizzatrice, anche in ipotesi di avvio al lavoro di prestatori di lavoro diversi. Se la prestazione di lavoro temporaneo continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente e per una sola volta prorogato, il rapporto di lavoro tra impresa utilizzatrice e lavoratore temporaneo si qualifica, sin dall'inizio della prestazione temporanea resa, come subordinato a tempo indeterminato.

10. 102.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 35.

10. 46.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 34.

10. 47.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 33.

10. 48.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 32.

10. 49.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 31.

10. 50.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 30.

10. 51.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 29.

10. 52.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 28.

10. 53.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 27.

10. 54.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 26.

10. 55.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 25.

10. 56.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 24.

10. 57.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 23.

10. 58.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 22.

10. 59.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 20 con la seguente: 21.

10. 60.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: decimo con la seguente: trentesimo.

10. 61.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: decimo con la seguente: ventinovesimo.

10. 62.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: decimo con la seguente: ventottesimo.

10. 63.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: decimo con la seguente: ventisettesimo.

10. 64.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: decimo con la seguente: ventiseiesimo.

10. 65.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: decimo con la seguente: venticinquesimo.

10. 66.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: decimo con la seguente: ventiquattresimo.

10. 67.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: decimo con la seguente: ventitreesimo.

10. 68.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: decimo con la seguente: ventiduesimo.

10. 69.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: decimo con la seguente: ventunesimo.

10. 70.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: decimo con la seguente: ventesimo.

10. 71.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: decimo con la seguente: diciannovesimo.

10. 72.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: decimo con la seguente: diciottesimo.

10. 73.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: decimo con la seguente: diciassettesimo.

10. 74.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: decimo con la seguente: sedicesimo.

10. 75.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: decimo con la seguente: quindicesimo.

10. 76.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: decimo con la seguente: quattordicesimo.

10. 77.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: decimo con la seguente: tredicesimo.

10. 78.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: decimo con la seguente: dodicesimo.

10. 79.

Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: decimo con la seguente: undicesimo.

10. 80.

Malavenda.

<p><i>Sopprimere il comma 4.</i></p> <p>10. 104.</p> <p>Malavenda.</p>	<p><i>Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 5.000.000 con la seguente: 6.000.000.</i></p> <p>10. 87.</p> <p>Malavenda.</p>
<p><i>Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 5.000.000 con la seguente: 9.000.000.</i></p> <p>10. 81.</p> <p>Malavenda.</p>	<p><i>Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 5.000.000 con la seguente: 5.900.000.</i></p> <p>10. 88.</p> <p>Malavenda.</p>
<p><i>Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 5.000.000 con la seguente: 8.500.000.</i></p> <p>10. 82.</p> <p>Malavenda.</p>	<p><i>Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 5.000.000 con la seguente: 5.800.000.</i></p> <p>10. 89.</p> <p>Malavenda.</p>
<p><i>Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 5.000.000 con la seguente: 8.000.000.</i></p> <p>10. 83.</p> <p>Malavenda.</p>	<p><i>Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 5.000.000 con la seguente: 5.700.000.</i></p> <p>10. 90.</p> <p>Malavenda.</p>
<p><i>Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 5.000.000 con la seguente: 7.000.000.</i></p> <p>10. 84.</p> <p>Malavenda.</p>	<p><i>Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 5.000.000 con la seguente: 5.600.000.</i></p> <p>10. 91.</p> <p>Malavenda.</p>
<p><i>Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 5.000.000 con la seguente: 6.900.000.</i></p> <p>10. 85.</p> <p>Malavenda.</p>	<p><i>Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 5.000.000 con la seguente: 5.500.000.</i></p> <p>10. 92.</p> <p>Malavenda.</p>
<p><i>Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 5.000.000 con la seguente: 6.500.000.</i></p> <p>10. 86.</p> <p>Malavenda.</p>	<p><i>Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 12.000.000 con la seguente: 20.000.000.</i></p> <p>10. 93.</p> <p>Malavenda.</p>

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 12.000.000 con la seguente: 19.000.000.

10. 94.

Malavenda.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 12.000.000 con la seguente: 18.000.000.

10. 95.

Malavenda.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 12.000.000 con la seguente: 17.000.000.

10. 96.

Malavenda.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 12.000.000 con la seguente: 16.000.000.

10. 97.

Malavenda.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 12.000.000 con la seguente: 15.000.000.

10. 98.

Malavenda.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 12.000.000 con la seguente: 14.000.000.

10. 99.

Malavenda.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 12.000.000 con la seguente: 13.000.000.

10. 100.

Malavenda.

*Sostituire la rubrica con la seguente:
Norme sanzionatorie per le imprese di lavoro in affitto sotto l'egida, autorizzata dalla presente legge, delle società di caporalato.*

10. 1.

Malavenda.

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3468 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 11.

(Disposizioni varie).

1. Quando il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo riguardi prestatori con qualifica dirigenziale non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Le disposizioni della presente legge che si riferiscono all'impresa utilizzatrice sono applicabili anche a soggetti non imprenditori. Nei confronti delle pubbliche amministrazioni non trovano comunque applicazione le previsioni relative alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato nei casi previsti dalla presente legge.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, può autorizzare società, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, aventi finalità di incentivazione e promozione dell'occupazione, a svolgere attività di fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga all'obbligo dell'oggetto sociale esclusivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).
4. Qualora, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), la determinazione da parte dei contratti collettivi nazionali dei casi in cui può essere concluso il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative, al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro trenta giorni successivi alla convocazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale individua in via sperimentale, con proprio decreto, i predetti casi.
5. Qualora, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuto un contratto collettivo per i lavoratori dipendenti dalle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, stipulato dalle associazioni rappresentative delle predette imprese e dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca le parti al fine di promuovere un accordo tra le stesse.
6. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate dai precedenti articoli in materia di prestazioni di lavoro temporaneo e ne riferisce al Parlamento entro sei mesi.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 137.

Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

11. 139.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole da: riguardi prestatori fino alla fine con le seguenti: non riguardi prestatori con qualifica dirigenziale non trova applicazione la presente legge.

11. 1.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole da: riguardi prestatori fino alla fine con le seguenti: non riguardi prestatori con qualifica dirigenziale non trova applicazione l'articolo 1 della presente legge.

11. 2.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole da: riguardi prestatori fino alla fine con le seguenti: non riguardi prestatori con qualifica dirigenziale non trova applicazione l'articolo 2 della presente legge.

11. 3.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole da: riguardi prestatori fino alla fine con le

seguenti: non riguardi prestatori con qualifica dirigenziale non trova applicazione l'articolo 8 della presente legge.

11. 4.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 3.

11. 5.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 4, lettera a).

11. 6.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 4, lettera b).

11. 7.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 4, lettera d).

11. 8.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 4, lettera e).

11. 9.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 4, lettera f).

11. 10.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 5, lettera a).

11. 11.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 5, lettera b).

11. 12.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 5, lettera d).

11. 13.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 5, lettera f).

11. 14.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 5, lettera g).

11. 15.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 5, lettera h).

11. 16.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 5, lettera l).

11. 17.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 5, lettera m).

11. 18.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole da: comma 2 con le seguenti: comma 8.

11. 19.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 1, comma 2 con le seguenti: all'articolo 2, comma 2, lettera b).

11. 20.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 1, comma 2 con le seguenti: all'articolo 2, comma 2, lettera c).

11. 21.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 1, comma 2 con le seguenti: all'articolo 2, comma 2, lettera d).

11. 22.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 1, comma 2 con le seguenti: all'articolo 2, comma 3.

11. 23.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 1, comma 2 con le seguenti: all'articolo 2, comma 5.

11. 24.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 1, comma 2 con le seguenti: all'articolo 2, comma 6.

11. 25.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 1, comma 2 con le seguenti: all'articolo 2, comma 7.

11. 26.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 1, comma 2 con le seguenti: all'articolo 3, comma 1, lettera b).

11. 27.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 1, comma 2 con le seguenti: all'articolo 3, comma 3, lettera b).

11. 28.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 1, comma 2 con le seguenti: all'articolo 3, comma 3, lettera d).

11. 29.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 1, comma 2 con le seguenti: all'articolo 3, comma 3, lettera e).

11. 30.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 1, comma 2 con le seguenti: all'articolo 3, comma 3, lettera f).

11. 31.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 1, comma 2 con le seguenti: all'articolo 3, comma 3, lettera h).

11. 32.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 1, comma 2 con le seguenti: all'articolo 3, comma 4.

11. 33.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 1, comma 2 con le seguenti: all'articolo 3, comma 6.

11. 34.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 1, comma 2 con le seguenti: all'articolo 4, comma 3.

11. 35.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 1, comma 2 con le seguenti: all'articolo 4, comma 4.

11. 36.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 1, comma 2 con le seguenti: all'articolo 5, commi 2 e 3.

11. 37.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 1, comma 2 con le seguenti: all'articolo 5, commi 4 e 6.

11. 38.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 1, comma 2 con le seguenti: all'articolo 5, comma 5.

11. 39.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 1, comma 2 con le seguenti: all'articolo 7, comma 1.

11. 40.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 1, comma 2 con le seguenti: all'articolo 7, comma 2.

11. 41.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 1, comma 2 con le seguenti: all'articolo 7, comma 3.

11. 42.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 1, comma 2 con le seguenti: all'articolo 8, comma 2.

11. 43.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 1, comma 2 con le seguenti: all'articolo 8, comma 3.

11. 44.

Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 1, comma 2 con le seguenti: all'articolo 8, comma 4.

11. 45.

Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

11. 140.

Malavenda.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

11. 138.

Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: non trovano comunque applicazione fino alla fine del comma con le seguenti: e nei settori dell'industria non trova comunque applicazione l'articolo 1, comma 1.

11. 46.

Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole da: non trovano comunque applicazione fino alla fine con le seguenti: e nei settori del commercio al minuto e all'ingrosso non trova comunque applicazione l'articolo 1, comma 1.

11. 47.

Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole da: non trovano comunque applicazione fino alla fine con le seguenti: e nei settori del commercio al minuto e all'ingrosso non trova comunque applicazione l'articolo 1, comma 5.

11. 48.

Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole da: non trovano comunque applicazione fino alla fine con le seguenti: e nelle attività direttamente o indirettamente collegate alle produzioni militari non trova comunque applicazione l'articolo 1, comma 5.

11. 49.

Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole da: non trovano comunque applicazione fino alla fine con le seguenti: e nelle attività direttamente o indirettamente collegate alle produzioni militari non trova comunque applicazione l'articolo 3, comma 1, lettera a).

11. 50.

Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole da: non trovano comunque applicazione fino alla fine con le seguenti: e nelle aziende metalmeccaniche e chimiche non trova comunque applicazione l'articolo 3, comma 1, lettera a).

11. 51.

Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole da: non trovano comunque applicazione fino alla fine con le seguenti: non trova comunque applicazione l'articolo 1, comma 1.

11. 52.

Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole da: non trovano comunque applicazione fino alla fine con le seguenti: non trova comunque applicazione l'articolo 1, comma 2, lettera b).

11. 53.

Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole da: non trovano comunque applicazione fino alla fine con le seguenti: non trova comunque applicazione l'articolo 1, comma 2, lettera c).

11. 54.

Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole da: non trovano comunque applicazione fino alla fine con le seguenti: non trova comunque applicazione l'articolo 1, comma 5.

11. 55.

Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole da: non trovano comunque applicazione fino alla fine con le seguenti: non trova comunque applicazione l'articolo 3, comma 4.

11. 56.

Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: alla trasformazione fino alla fine con le seguenti: al comma 1.

11. 57.

Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

***11. 141.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

***11. 150.**

Paolo Colombo, Michielon, Grugnetti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere rilasciate anche a società, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, aventi finalità di incentivazione e promozione dell'occupazione.

11. 166.

La Commissione.

Al comma 3, dopo le parole: con proprio decreto aggiungere la seguente: non

11. 160.

Paolo Colombo, Michielon, Grugnetti.

<p>Sopprimere il comma 4.</p> <p>*11. 142.</p> <p>Malavenda.</p>	<p>Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: quattordici.</p> <p>11. 64.</p> <p>Malavenda.</p>
<p>Sopprimere il comma 4.</p> <p>*11. 151.</p> <p>Paolo Colombo, Michielon, Grignetti.</p>	<p>Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: tredici.</p> <p>11. 65.</p> <p>Malavenda.</p>
<p>Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: venti.</p> <p>11. 58.</p> <p>Malavenda.</p>	<p>Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: dodici.</p> <p>11. 66.</p> <p>Malavenda.</p>
<p>Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: diciannove.</p> <p>11. 59.</p> <p>Malavenda.</p>	<p>Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: undici.</p> <p>11. 67.</p> <p>Malavenda.</p>
<p>Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: diciotto.</p> <p>11. 60.</p> <p>Malavenda.</p>	<p>Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: dieci.</p> <p>11. 68.</p> <p>Malavenda.</p>
<p>Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: diciassette.</p> <p>11. 61.</p> <p>Malavenda.</p>	<p>Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: nove.</p> <p>11. 69.</p> <p>Malavenda.</p>
<p>Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: sedici.</p> <p>11. 62.</p> <p>Malavenda.</p>	<p>Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: otto.</p> <p>11. 70.</p> <p>Malavenda.</p>
<p>Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: quindici.</p> <p>11. 63.</p> <p>Malavenda.</p>	<p>Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: sette.</p> <p>11. 71.</p> <p>Malavenda.</p>

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: sei.

11. 72.

Malavenda.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.

11. 73.

Malavenda.

Al comma 4, sopprimere le parole: maggiormente rappresentative.

***11. 156.**

Prestigiacomò, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Ostillio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volontè.

Al comma 4, sopprimere le parole: maggiormente rappresentative.

***11. 161.**

Prestigiacomò, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Ostillio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volontè.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: duecentocinquanta.

11. 74.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: duecento.

11. 75.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: centonovanta.

11. 76.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: centotrenta.

11. 77.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: centosettanta.

11. 78.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: centosessanta.

11. 79.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: centocinquanta.

11. 80.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: centoquaranta.

11. 81.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: centotrenta.

11. 82.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: centoventi.

11. 83.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: cento-dieci.

11. 84.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: cento.

11. 85.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: novanta.

11. 86.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: ottanta.

11. 87.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: settanta.

11. 88.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.

11. 89.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: cinquanta.

11. 90.

Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: quaranta.

11. 91.

Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

***11. 143.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

***11. 152**

Paolo Colombo, Michielon, Grugnetti.

Al comma 5, sostituire la parola: dodici con la seguente: venticinque.

11. 92.

Malavenda.

Al comma 5, sostituire la parola: dodici con la seguente: ventiquattro.

11. 93.

Malavenda.

Al comma 5, sostituire la parola: dodici con la seguente: ventitré.

11. 94.

Malavenda.

Al comma 5, sostituire la parola: dodici con la seguente: ventidue.

11. 95.

Malavenda.

Al comma 5, sostituire la parola: dodici con la seguente: ventuno.

11. 96.

Malavenda.

Al comma 5, sostituire la parola: dodici con la seguente: venti.

11. 97.

Malavenda.

Al comma 5, sostituire la parola: dodici con la seguente: diciannove.

11. 98.

Malavenda.

Al comma 5, sostituire la parola: dodici con la seguente: diciotto.

11. 99.

Malavenda.

Al comma 5, sostituire la parola: dodici con la seguente: diciassette.

11. 100.

Malavenda.

Al comma 5, sostituire la parola: dodici con la seguente: sedici.

11. 101.

Malavenda.

Al comma 5, sostituire la parola: dodici con la seguente: quindici.

11. 102.

Malavenda.

Al comma 5, sostituire la parola: dodici con la seguente: quattordici.

11. 103.

Malavenda.

Al comma 5, sostituire le parole: dodici con le seguenti: tredici.

11. 104.

Malavenda.

Al comma 5 sostituire le parole: stipulato dalle associazioni rappresentative delle predette imprese e dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori con le seguenti: stipulato dalle associazioni delle predette imprese e dalle organizzazioni dei lavoratori

11. 163.

Paolo Colombo, Michielon, Grugnetti.

Sopprimere il comma 6.

11. 144.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un mese.

11. 105.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: due anni con le seguenti: 60 giorni.

11. 106.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: due anni con le seguenti: due mesi.

11. 107.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre mesi.

11. 108.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: due anni con le seguenti: 120 giorni.

11. 109.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: due anni con le seguenti: quattro mesi.

11. 110.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: due anni con le seguenti: cinque mesi.

11. 111.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: due anni con le seguenti: 180 giorni.

11. 112.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: due anni con le seguenti: sei mesi.

11. 113.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: due anni con le seguenti: sette mesi.

11. 114.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: due anni con le seguenti: otto mesi.

11. 115.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: due anni con le seguenti: nove mesi.

11. 116.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: due anni con le seguenti: dieci mesi.

11. 117.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: due anni con le seguenti: undici mesi.

11. 118.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.

11. 120.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: due anni con le seguenti: 360 giorni.

11. 119.

Malavenda.

Al comma 6, sopprimere le parole: con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

11. 162.

Paolo Colombo, Michielon, Grignetti.

Al comma 6, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un mese.

11. 121.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 60 giorni.

11. 122.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due mesi.

11. 123.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 90 giorni.

11. 124.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.

11. 125.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 100 giorni.

11. 126.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 110 giorni.

11. 127.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 120 giorni.

11. 128.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.

11. 129.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 130 giorni.

11. 130.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 140 giorni.

11. 131.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 150 giorni.

11. 132.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: cinque mesi.

11. 133.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 160 giorni.

11. 134.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 170 giorni.

11. 135.

Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 180 giorni.

11. 136.

Malavenda.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Non costituisce violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, il distacco di un lavoratore da un'impresa ad un'altra, anche se collegata, qualora esso:

a) è giustificato da esigenze connesse all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro dell'impresa distaccante;

b) ovvero viene effettuato sulla base di contratti collettivi aziendali;

c) ovvero viene effettuato nei casi previsti dagli accordi interconfederali o dai contratti collettivi nazionali di categoria.

11. 01.

Prestigiacomo, Gazzara, Pampo, Teresio Delfino, Ostillio, Bergamo, De Luca, Fratta Pasini, Matranga, Santori, Taborelli, Tortoli, Polizzi, Volontè.

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni valevoli
nella seduta del 28 maggio 1997.**

Andreatta, Barbieri, Berlinguer, De Simone, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Marongiu, Matranga, Mattioli, Nardini, Palumbo, Prodi, Risari, Ruberti, Sales, Savarese, Servodio, Soriero, Veltroni, Visco, Vita.

(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali).

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Andreatta, Barbieri, Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Corleone, De Simone, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Maccanico, Marongiu, Matranga, Mattioli, Muzio, Nardini, Palumbo, Pennacchi, Prodi, Risari, Ruberti, Sales, Savarese, Servodio, Sinisi, Soriero, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali alla ripresa pomeridiana della seduta).

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena,

Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 27 maggio 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BALLAMAN: « Modifiche dell'articolo 38 del testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in materia di dilazione del pagamento delle imposte di successione » (3756);

GALLETTI ed altri: « Riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza nei confronti degli obblighi di vaccinazione » (3757);

NARDINI ed altri: « Ordinamento della difesa nazionale e ristrutturazione dei vertici della difesa » (3758);

PITTELLA: « Soppressione delle case mandamentali » (3759);

PITTELLA: « Ordinamento della professione di psicomotricista » (3760);

PERETTI: « Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in materia di misure di sicurezza nei cantieri » (3761);

PERETTI: « Istituzione dell'albo professionale dei tributaristi » (3762);

GARRA: « Modifiche all'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e

altre disposizioni in materia di concorsi interni indetti dalla pubblica amministrazione » (3763);

BERGAMO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause della mancata utilizzazione dei fondi comunitari da parte delle regioni italiane » (3764);

PIVETTI: « Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di liquidazione dell'indennità di fine rapporto dei pubblici dipendenti » (3765);

PIVETTI: « Norme per la vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale delle ferrovie dello Stato » (3766);

GASPARRI ed altri: « Delega al Governo per la riforma delle Forze armate su base volontaria e disciplina del servizio militare volontario femminile » (3767).

Saranno stampate e distribuite.

Annuncio di disegni di legge.

In data 27 maggio 1997 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo IV sulle armi laser accecanti, fatto a Vienna il 13 ottobre 1995, e del Protocollo II sulla proibizione o restrizione dell'uso delle mine, trappole ed altri ordigni, come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale, entrambi adottati nel corso della Conferenza di revisione, quali atti addizionali alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione di talune armi convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati » (3768).

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

« Modifiche al decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante istituzione del fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive » (3769).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

PIVETTI: « Soppressione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e istituzione del Ministero della programmazione agricola e dell'ambiente rurale » (3719) *Parere delle Commissioni III, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) e XIV;*

alla III Commissione (Affari esteri):

GAMBALE ed altri: « Riforma della cooperazione allo sviluppo » (3208) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e XIV;*

alla IV Commissione (Difesa):

« Revisione della normativa sulla rappresentanza militare » (3688) *Parere delle Commissioni I, V, VI, XI e XII;*

alla VII Commissione (Cultura):

STORACE: « Introduzione dell'articolo 1-bis della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di canone di abbonamento alle radiodiffusioni » (3473) *Parere delle Com-*

missioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e IX;

LANDI ed altri: « Agevolazioni in favore del settore cinematografico » (3551) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e X;*

GARRA ed altri: « Modifica all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, in tema di contributi agli organi di stampa dei partiti politici » (3672) *Parere delle Commissioni I e V;*

alla XI Commissione (Lavoro):

BOLOGNESI ed altri: « Riordino della disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria e di indennità di disoccupazione e mobilità e abolizione dell'intervento straordinario di integrazione salariale » (81) *Parere delle Commissioni I, II, V e X;*

DELBONO ed altri: « Norme per il sostegno alla occupazione intellettuale giovanile » (3673) *Parere delle Commissioni I e II;*

alla XII Commissione (Affari sociali):

LECCESE: « Disciplina della digiunoterapia » (959) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

alle Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti):

S. 1021. — « Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e

norme sul sistema radiotelevisivo » (*approvato dal Senato*) (3755) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XI, XII e XIV.*

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 27 maggio 1997, pagina 7458, sostituire il comma 1 dell'articolo 3 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 447 milioni per l'anno 1997, in lire 454 milioni per l'anno 1998 e in lire 447 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA13-201
Lire 3000